

ANNO XCII

2019

VOL. XCII - Fasc. 1

RIVISTA
DI
STORIA DEL DIRITTO ITALIANO



AMMINISTRAZIONE DELLA
RIVISTA DI STORIA DEL DIRITTO ITALIANO
TORINO

Edizione: Amministrazione della Rivista di Storia del Diritto Italiano
C.L.E. - Lungo Dora Siena, 100 - Torino (cp. 10153)
amministrazione.rivista@storiadiritto.it
www.storiadiritto.it

Direzione: direzione.rivista@storiadiritto.it; giansavino.penevidari@unito.it
Consiglio d'indirizzo e finanziario: Consiglio della Fondazione Sergio Mochi Onory
per la Storia del diritto italiano (proprietaria della testata).

Direttore responsabile: Gian Savino Pene Vidari

Vice-direttori: E. Genta Ternavasio; E. Mongiano; L. Moscati; G. Pace Gravina.

Comitato di direzione: R. Ferrante; E. Genta Ternavasio; F. Migliorino; E. Mongiano; L. Moscati; G. Pace Gravina; G.S. Pene Vidari; N. Sarti; L. Sinisi.

Consiglio scientifico: O. Abbamonte; R. Ajello; P. Alvazzi del Frate; M. Ascheri; M. Bellomo; L. Berlinguer; I. Birocchi; A. Campitelli; P. Cappellini; M. Caravale; A.A. Cassi; M. Cavina; G. Cazzetta; A. Cernigliaro; G. Chiodi; G. Cianferotti; F. Colao; E. Conte; E. Cortese; P. Costa, I. Del Bagno; A. De Martino; E. Dezza; M.G. di Renzo Villata; M.R. Di Simone; A. Errera; M. Fioravanti; P. Fiorelli; L. Garlati; C. Ghisalberti; P. Grossi; L. Lacchè; C. Latini; L. Loschiavo; F. Liotta; D. Luongo; D. Marrara; L. Martone; G. Massetto; F. Mastroberti; M. Meccarelli; M.N. Miletta; G. Minnucci; M. Montorzi; C.M. Moschetti; P. Nardi; A. Padoa Schioppa; A. Padovani; B. Pasciuta; U. Petronio; V. Piergiovanni; D. Quaglioni; A. Romano; G. Rossi; U. Santarelli; R. Savelli; A. Sciumè; I. Soffietti; S. Solimano; B. Sordi; E. Spagnesi; G. Speciale; C. Storti; E. Tavilla; F. Treggiari; C. Valsecchi; C. Vano; G. Zordan.

Segretari di redazione e d'amministrazione: V. Gigliotti; C. Bonzo.

Condizioni di pubblicazione

I collaboratori sono pregati di far pervenire i loro testi, perfettamente rifiniti, secondo le regole e modalità editoriali della rivista, **in formato digitale alla sede della direzione (e-mail: direzione.rivista@storiadiritto.it)**, previo accordo col direttore responsabile. Si procederà all'edizione del contributo se considerato di contenuto e livello scientifico adeguato alla tradizione ed alle caratteristiche della rivista, sentito il parere di almeno due componenti il consiglio scientifico o di affermati studiosi italiani o stranieri del settore secondo il sistema del doppio cieco. Di ogni articolo pubblicato la rivista offre in dono agli autori, oltre il PDF, un numero della rivista.

Le pubblicazioni inviate alla rivista (possibilmente in doppio esemplare) saranno ricordate fra i "libri ricevuti" e potranno essere adeguatamente segnalate nel "Bollettino bibliografico". I cambi di riviste o di altri periodici dovranno essere concordati con la direzione.

Condizioni amministrative

L'abbonamento è annuale. Il prezzo per l'annata 92 (2019) è di € 60 per l'Italia e di € 85 per l'estero; quello per le annate dal 2014 (LXXXVII) in poi è di € 50 per l'Italia e di € 80 per l'estero a causa dell'aumento delle spese postali per l'estero.

Il **conto corrente bancario** dell'Amministrazione della rivista di storia del diritto italiano è:
Intesa San Paolo - IBAN: IT57S0306909606100000117108 - BIC: BCITITMM

Il precedente c.c. di *Banca Prossima* è ancora operante.

La rivista è dotata di un proprio codice etico e di norme per la pubblicazione.



Rivista associata alla «Unione Stampa Periodica Italiana»
ISSN 0390.6744

IDA FERRERO

*LO STATUS GIURIDICO
DELLA COMUNITÀ EBRAICA DI TORINO
APPUNTI DI RICERCA*

1. *Introduzione*

Lo studio delle alterne vicende che hanno caratterizzato le condizioni giuridiche delle comunità ebraiche presenti nei domini sabaudi permette di individuare gli strumenti giuridici da esse utilizzati per far fronte ai limiti loro imposti. Va sottolineato, infatti, come la legislazione disposta nei loro confronti determinasse alcune significative limitazioni rispetto al resto dei sudditi della *Maison de Savoie* ma si premurasse d'altro canto di offrire condizioni tali da poter far prosperare le attività commerciali e di prestito di denaro¹. I documenti d'archivio riflettono l'immagine di una comunità ebraica coesa, interessata a mantenere le proprie tradizioni, con la consapevolezza della necessità di sfruttare la normativa cui si aveva accesso per favorire quanto più possibile il benessere sociale ed economico della sua popolazione.

Punto di partenza può essere la considerazione per cui l'importanza dei contributi ricevuti dai Savoia da parte delle comunità ebraiche fece sì che esse godessero di un trattamento migliore rispetto ad altre in Europa². Con riguardo specifico all'area piemontese, i primi insediamenti stabili sono in-

¹ L. CRACCO RUGGINI, *Note sugli ebrei in Italia dal IV al XVI secolo*, in «Rivista storica italiana», LXXIV, 1964, p. 954.

² Come si nota in A. FOA, *Ebrei in Europa: Dalla Peste Nera all'emancipazione XIV-XIX secolo*, Bari-Roma, 1999 e nelle opere di T. BARDELLE, *Juden in einem Transit- und Brückenland. Studien zur Geschichte der Juden in Savoyen-Piemont bis zum Ende der Herrschaft Amadeus VIII*, Hannover 1998; ID., *Die Siedlungsgeschichte der Juden in der Grafschaft bzw. im Herzogtum Savoyen-Piemont während des Mittelalters*, in *Geschichte der Juden im Mittelalter von der Nordsee bis zu den Südalpen*, vol. 1, Hannover 2002, pp. 169-185.

dividuati con la fine del quattordicesimo secolo³: al primo trentennio del Quattrocento risalgono alcune ‘condotte’, veri e propri contratti stipulati tra una comunità ebraica che avesse intenzione di stabilirsi sul territorio di un comune e le autorità locali⁴, con la garanzia di una lettera di accompagnamento del principe. Va sottolineato, però, come un limite agli interventi comunali nella regolazione dei rapporti con la popolazione ebraica si potesse già rinvenire con Ludovico di Savoia Acaja, il quale aveva avvocato a sé la facoltà di decidere nei riguardi delle singole comunità, sottraendo tale potere alle istituzioni locali e affermando che le leggi sabaude le quali regolavano tali rapporti dovessero prevalere sugli accordi stipulati localmente⁵.

Con la morte di Ludovico di Savoia Acaja nel dicembre 1418, i suoi domini passarono sotto il controllo di Amedeo VIII: anche alle comunità piemontesi fu così applicata la legislazione emanata per le comunità savoiarde, suddivise in *universitates* meglio strutturate rispetto a quelle piemontesi e poste sotto il diretto controllo del duca⁶.

Il fatto che il diritto a risiedere sul territorio si ottenesse attraverso il pagamento di una somma di denaro è comprovato dalla presenza dell’obbligo di pagamento delle *censivae iudeorum*. Si trattava di un’imposta che gli ebrei dovevano versare per risiedere negli stati del duca e che, dopo il 1418, venne estesa anche al Piemonte: nei conti di Guido Colomb, ricevitore generale di Piemonte, si leggeva che «recepit a Iudaeis commorantibus citra montes, dono facto per eos domino nostro Principi pro suo iocondo adventu» e un ‘dono’ simile era imposto a tutti coloro che abitavano nei territori ducali. Le *censivae iudeorum* sopra nominate danno, infatti, notizia delle imposte

³ R. SEGRE, *The Jews in Piedmont*, vol. I, Tel Aviv-Gerusalemme 1986, pp. IX-X.

⁴ Un esempio interessante, per la comunità di Chieri, è quello della famiglia del medico Sansone di Mirebello al quale si permise di risiedere sul territorio ed esercitare la propria professione, col divieto di molestie da parte del resto degli abitanti. Il documento del Consiglio comunale risale al gennaio 1417 e riporta che «ordinatum fuit quod magister Sanson judeus in eo nominatus posit libere spedite tute et secure inhabitare stare et moram trahere cum eius uxore filiis et familia rebus et bonis suis sine impedimento et molestia aliquali sibi inferendis per quamvis personam de Cherio seu ibi habitantem, pacifice et honeste vivendo in dictoque loco eius juridicione et posse mercari conversari cum quibuscumque personis et arte sua uti eum eius familiam totam omnia eius bona et res retinentes et reponentes ac habere volentes sub tuta et fida custodia, et protectione dicti communis, adeo quod tute ibidem morari possit», Archivio del Comune di Chieri, Ordinati, Cart. 197, reg. 40, fogli 10r, 11r. Per la comunità di Chieri si richiama l’opera di S. TREVES, *Gli ebrei a Chieri (1416-1848): vicende storico-giuridiche della Comunità israelitica sotto il dominio sabaudo*, Chieri 1974.

⁵ Come si legge nel documento riportato da SEGRE, *op.cit.*, p. 27, doc. 63.

⁶ Ivi, p. XIII.

pagate dagli ebrei abitanti sia a Torino sia a Savigliano⁷. Già nel 1419, in un documento relativo alla comunità di Savigliano, si registrava il pagamento per una famiglia di tre persone di nove fiorini per Pasqua e di due fiorini e nove denari per il restante periodo, per una famiglia di due persone di 4 fiorini per Pasqua e sedici denari per altri quattro mesi di permanenza⁸. In riferimento alla città di Torino, l'esistenza di un patto stipulato già nel 1424 per la permanenza sul territorio è segnalata da Luigi Cibrario⁹, il quale riportava come la scelta di ammettere in città la popolazione ebraica fosse motivata dall'idea che la vicinanza con i cristiani potesse indurre gli ebrei a convertirsi o – più prosaicamente – dalla possibilità di ottenere da loro prestiti di danaro ad un tasso più favorevole. Al 1424 risale, infatti, un documento del consiglio comunale di Torino col quale si permetteva la residenza in città di Helye Alamandi e Amedeo de Foya: va evidenziato come – in tale scritto – ci si premurasse di sottolineare come in futuro non potesse essere concesso loro nulla che fosse contrario agli statuti della città¹⁰. La presenza dei nuclei familiari sopra citati è testimoniata altresì da un documento del Consiglio comunale risalente al 14 settembre 1425 nel quale si prevedeva che tutti gli ebrei di Torino dovessero abitare nella stessa area «per poterli meglio controllare affinché non prestassero il denaro ad usure illecite»¹¹. Con riguardo alla comunità torinese, si evince dalla lettura delle registrazioni contenute nelle *censivae Iudeorum* come il pagamento avvenisse solitamente «pro termino festi Pache» e si trattasse di un testatico, ovvero di una tassa pagata per persona, dalla quale si poteva essere esentati per particolari meriti. Era il caso, ad esempio, del già menzionato medico «Helie Alamandi, habitatoris Thaurini, et Lee, eius uxoris, nihil computat, quia fuerunt per dominum Principem ab hiis exempti»; l'esenzione non si estendeva, però,

⁷ Gabotto riteneva che «probabilmente, in quegli anni, in nessun luogo tranne in Torino ed in Savigliano, gl'Israeliti formavano una vera colonia, per cui la riscossione del loro "censo" interessasse il Ricevitore generale di Piemonte, anziché i minori ufficiali locali», F. GABOTTO, *Per una storia degli israeliti in Piemonte nel Medioevo. Israeliti in Savigliano nei primi decenni del secolo XV*, in «Il Vessillo israelitico» anno LXV, 1917, fasc. XXIII-XXIV, pp. 548-549.

⁸ SEGRE, *op.cit.*, pp. 21-22, doc. 56.

⁹ L. CIBRARIO, *Origini e progresso delle istituzioni della monarchia di Savoia*, Torino 1855, p. 240.

¹⁰ ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI TORINO [d'ora in poi ACTO], Ordinati, 1424, reg. 62, fogli 159r, 160r-v dove si afferma che «nichil concedetur seu indulgebatur in futurum quo sit vel faciat vel veniat contra franchisias, libertates et capitula civitatis nec aliquas seu aliquam ex ipsis».

¹¹ Il documento è conservato nell'ACTO, Ordinati, anno 1425, foglio 95. Esso è riportato e commentato anche da F. GABOTTO, *Per una storia degli israeliti in Piemonte nel Medioevo. Israeliti in Piemonte tra il 1425 e il 1430*, in «Il Vessillo israelitico» anno LXV, 1917, fasc. XIX-XX, p. 4.

ad altri abitanti della casa come si legge nella registrazione, per cui «recepit a Iayel Piion, Garma eius uxore et Piiona eius matre, habitatoribus Thaurini, Iudeis, commorantibus cum magistro Helia Alamandi, medico, exempto ut in computo precedenti»¹². Accanto al pagamento annuale, si prevedevano anche versamenti eccezionali, come quello di 500 scudi d'oro avvenuto nel 1422 per la conferma dei privilegi ottenuti nel 1417 da Amedeo VIII¹³. Le casse del ducato godevano dunque di un buon introito di denaro a causa della permanenza di famiglie ebraiche sul territorio: non solo, i documenti citati testimoniano anche la tendenza a favorire la presenza di medici, letterati ed artisti ebrei¹⁴.

2. *La condizione giuridica degli Ebrei dai Decreta seu Statuta alle Regie Costituzioni*

Col governo di Amedeo VIII si assiste anche al tentativo di applicare una nuova legislazione principesca che andasse a sostituire quella emanata localmente: Carlo Buraggi¹⁵ sottolineava come già nella prima edizione degli Statuti risalente al 1403¹⁶, fosse incluso un paragrafo dedicato alla regolamentazione dei diritti e doveri degli ebrei presenti sul territorio¹⁷. Tali disposizioni erano state pensate inizialmente solo per gli ebrei della Savoia: con la morte di Ludovico di Savoia Acaja nel dicembre 1418, come sopra detto, i suoi do-

¹² F. GABOTTO, *Per una storia degli israeliti in Piemonte nel Medioevo. Israeliti in Piemonte*, cit., p. 436.

¹³ ARCHIVIO DI STATO DI TORINO [d'ora in poi ASTo], inv. 16, reg. 68, fogli 188v, 189r.

¹⁴ Come fa notare anche A.M. NADA PATRONE, *Ebrei nel Quattrocento. Tra discriminazione e tolleranza. Il caso Piemonte*, Cuneo-Vercelli 2005, p. 72.

¹⁵ C. BURAGGI, *Gli Statuti di Amedeo VIII di Savoia del 31 luglio 1403*, estratto da «Memorie della Reale Accademia delle Scienze di Torino», serie II, vol. 70, Torino 1940, p. 10. In questo caso ci si riferiva chiaramente solo alle comunità della Savoia.

¹⁶ I. SOFFIETTI, C. MONTANARI, *Il diritto negli Stati sabaudi: fonti ed istituzioni (secoli XV-XIX)*, Torino 2008, p. 8.

¹⁷ A. LUZZATTO, *L'insediamento degli ebrei in Piemonte durante il secolo XV*, in «La Rassegna Mensile di Israel», terza serie, 43/5-6, maggio-giugno 1977, pp. 284. Luzzatto riassume così le regole dedicate alla popolazione ebraica: «1. Si fa divieto agli ebrei di avere servi e serve cristiane. 2. Si fa divieto alle donne cristiane di allattare bambini ebrei. 3. Si fa divieto agli ebrei di comprare carne nel macello dei cristiani, ma si permette che ce ne sia uno particolare per loro in cui l'uccisione della bestia sia effettuata secondo il loro rito. 4. Si fa obbligo agli ebrei maschi e femmine di portare un cerchio di stoffa rossa e bianca sugli abiti, affinché siano facilmente riconoscibili. 5. Si fa divieto ai cristiani di percuotere o insultare gli ebrei o di ingannarli nel commercio».

mini passarono sotto il controllo di Amedeo VIII e le disposizioni del 1403 vennero estese anche al Piemonte¹⁸.

La versione degli Statuti emanata nel 1430 includeva un ulteriore inasprimento delle regole concernenti la vita delle comunità ebraiche e comprendeva tutto il “libro primo” della raccolta legislativa: si prevedeva infatti, fra le altre cose, l’obbligo per gli ebrei di abitare in un quartiere separato, con l’ingiunzione di non uscirne dal tramonto all’alba. Tale cambiamento costituiva, sì, un’applicazione delle leggi ratificate dal Concilio Lateranense del 1215, ma lasciava anche presumere un aumento della popolazione ebraica in un solo quarto di secolo e sotto il regno dello stesso duca¹⁹. L’incremento della popolazione poteva essere dovuto al fatto che, nel 1410, molti ebrei fossero dovuti fuggire dalla Francia a causa della cacciata che avevano subito²⁰. Tali disposizioni testimoniano anche l’esistenza di ‘privilegi’ già concessi in precedenza alle comunità ebraiche poiché il primo paragrafo delle disposizioni relative a *De Judaeis* era intitolato *Prefacio et revocacio privilegiorum suorum* e prevedeva che venissero revocati tutti gli accordi precedentemente stipulati con le comunità ebraiche²¹. Con gli statuti, si realizzò così un’importante formalizzazione delle limitazioni previste già in precedenza per la

¹⁸ SEGRE, *op.cit.*, pp. 21-22, doc. 56.

¹⁹ LUZZATTO, *op.cit.*, p. 285.

²⁰ M.D. ANFOSSI, *Gli ebrei in Piemonte. Loro condizioni giuridico-sociali dal 1430 all’emancipazione*, Torino 1914, p. 5. Sul tema si richiama G. DAHAN (a cura di.), *L’expulsion des Juifs de France: 1394*, con la collaborazione di Élie Nicolas, Parigi 2004.

²¹ Il testo latino della disposizione era il seguente «Omnibus et singulis privilegiis, indultis seu literis per nos seu predecessores nostros ipsis iudeis universaliter vel particulariter sub quacunque verborum expressione seu forma quas et que hic haberi volumus sufficienter pro expressis in contrarium statutorum nostrorum presencium concessis, ad quorum seu quarum observacionem de iure non astringimur, et concedendis non obstantibus quibuscunque, que eciam in omnibus et singulis suis punctis et clausulis huiusmodi statutis nostris contrariis, ex nostra certa sciencia et ob Dei reverenciam, expresse hoc edicto perpetuo revocamus». L’edizione degli statuti al quale si fa riferimento è quella, in corso di stampa, di F. MORENZONI (diretto da), *La loi du prince. La raccolta normativa sabauda di Amedeo VIII (1430). II. Compendium statutorum generalis reformationis Sabaudie*, con la collaborazione di M. Caesar, introduzione, edizione critica et indice di C. Ammann-Doubliez, Torino 2019, libro primo, titolo 1.5.1, p. 11. Si richiama altresì l’edizione dei *Decreta Sabaudie Ducalia*, Glashütten (Taunus) 1973 (Mittelalterliche Gesetzbücher europäischer Länder in Faksimiledrucken, VII) e le opere di L. CHEVAILLER, *La police religieuse, économique et sociale en Savoie d’après les Statuta Sabaudiae d’Amédée VIII (1430)*, in «Mémoires et documents publiés par l’Académie chablaisienne», 61, 1977, pp. 9-33; I. SOFFIETTI, *Note sui rapporti tra diritto sabauda, diritto comune e diritto locale consuetudinario*, in «Rivista di storia del diritto italiano», 57, 1984, pp. 265-270; P.G. PATRIARCA, *La riforma legislativa di Carlo II di Savoia. Un tentativo di consolidazione agli albori dello stato moderno*, Torino 1988, (Biblioteca storica subalpina, CCIII); I. SOFFIETTI, *Amedeo VIII di Savoia, duca, legislatore, antipapa; Problemi di una riforma legislativa*, in «Archivi per la storia», 3/2, 1990, pp. 281-286.

popolazione ebraica che avrebbero risposto ad una volontà di «moralisation venant d'en haut»²².

La ragione dell'imposizione era sempre quella di limitare i contatti e l'integrazione della popolazione cristiana con quella di fede ebraica: in questo modo si perpetuava nel tempo il mantenimento di una condizione assimilabile a quella degli stranieri per gli ebrei²³. Infatti, sebbene le diverse comunità ebraiche presenti sul territorio vi fossero stanziati da secoli, la vita delle stesse e lo *status* degli individui che le formavano erano paragonabili a quello degli stranieri.

Va evidenziato in proposito come anche la scelta degli strumenti giuridici utilizzati per regolare i rapporti con la popolazione ebraica sia stata influenzata dal fatto che ad essi si applicassero regole simili a quelle previste per gli stranieri. Si mantenne infatti, anche dopo il 1430, la prassi di stipulare un contratto (la "condotta") tra il principe e una certa comunità ebraica attraverso il quale questa otteneva il diritto di risiedere e commerciare per un determinato periodo all'interno del territorio, dietro il pagamento di un contributo. Si trattava infatti di disposizioni destinate a durare per un periodo limitato, con la necessità di essere rinnovate, che facevano sì che gli ebrei non avessero uno *status* assimilabile a quello degli altri sudditi: la loro permanenza nei domini sabaudi dipendeva infatti dalla reiterazione di questi patti, che sancivano un contratto personale tra il governante e le comunità ebraiche presenti sul territorio²⁴.

Anche nei diversi "capitoli e privilegi" accordati periodicamente – di solito ogni dieci anni – dal duca alle comunità ebraiche situate nei propri domini trapelava apertamente una ragione materiale per la tolleranza loro accordata. Nel testo dei "capitoli e privilegi" concessi da Emanuele Filiberto nel giugno 1576 si motivava la scelta di permettere agli ebrei di risiedere nei domini ducali «per aver conosciuto per isperienza, che nei bisogni, che Noi abbiamo, di provvedere spesse volte a molte necessità, che occorrono per conservazione e mantenimento dello Stato nostro, ci possiamo prevalersi di essi Ebrei e

²² Come sottolinea R. COMBA, *Les Decreta Sabaudiae d'Amédée VIII: un projet de société?*, in *Amédée VIII - Félix V premier duc de Savoie et pape (1383-1451)*, Colloque international. Ripaille- Lausanne, 23-26 octobre 1990), a cura di B. Andenmatten, A. Paravicini Bagliani, Losanna 1992, p. 179-190.

²³ G. VOLINO, *Condizione giuridica degli Israeliti in Piemonte prima dell'emancipazione*, Torino 1904, p. 19.

²⁴ Come sottolinea Camillo Montalcini, gli ebrei «non erano tenuti nello Stato se non come stranieri e come a stranieri si concedeva il permesso di abitar nello Stato». C. MONTALCINI, *Vicende delle pubbliche libertà in Piemonte dai primi tempi di casa Savoia ad Emanuele Filiberto*, Torino 1884, p. 80.

che il commercio loro, per la penuria delli denari, che è in queste bande, è di molto giovamento a' nostri Popoli»²⁵. I doveri imposti e le garanzie accordate si ripetono di dieci anni in dieci anni con pochi cambiamenti. Si chiedeva, *in primis*, di pagare come corrispettivo una sostanziosa somma di danaro, «l'annual censo a noi offerto de scudi tre millia l'anno d'oro in oro», di portare un segno di riconoscimento, di non tenere comportamenti che potessero essere «scandalosi per la fede cristiana». D'altro canto, era elencata una serie di disposizioni che parevano volte a permettere alle comunità presenti sul territorio di svolgere il più serenamente possibile la loro attività mercantile, ritenuta utile poiché «nelle loro mani era buona parte del commercio dello stato»²⁶ e quindi la pubblica autorità aveva interesse a far sì che potessero svolgerlo senza interferenze da parte degli altri cittadini. In particolare, si garantiva loro che i giudizi, sia civili sia penali, in cui gli ebrei erano coinvolti si tenessero innanzi al Conservatore. Si trattava di un magistrato istituito nel 1551 dal duca Carlo II, il quale aveva progressivamente avocato a sé tutta l'amministrazione della giustizia riguardante gli ebrei: tale misura era pensata per offrire una garanzia di tutela agli interessi della comunità ma esasperava ancora di più la condizione descritta da Anfossi di «organo minore operante in una più vasta struttura, di un corpo chiuso fra altri corpi chiusi, sì, ma collegati fra di loro dal vincolo comune della dipendenza dalla medesima autorità civile-religiosa»²⁷.

Non solo, mi pare significativo sottolineare come ci si preoccupasse di tutelare la conservazione dei patti stipulati con una disposizione che prevedeva che, nel caso in cui un ebreo avesse contravvenuto alle regole imposte con la condotta, la sanzione avrebbe dovuto colpire solo colui che aveva violato le regole e non l'intera comunità ebraica e come questo non avrebbe dovuto

²⁵ F. A. DUBOIN, *Raccolta per ordine di materie delle leggi, provvidenze editti, manifesti ecc. pubblicati dal principio dell'anno 1681 sino agli 8 dicembre 1798 sotto il felicissimo dominio della Real casa di Savoia per servire di continuazione a quella del senatore Borrelli*, vol. II, Torino 1825, p. 300.

²⁶ C. MONTALCINI, *op. cit.*, p. 79.

²⁷ ANFOSSI, *op. cit.*, p. 38. Come efficacemente riassunto nella raccolta di Duboin « 1)li Conservatori degli ebrei erano loro giudici in tutte le cause civili e criminali, salvo nei delitti contro la fede cattolica; 2) il Conservatore nominava i suoi Vice-Conservatori, ed interveniva ne' giudizi intentati dall'autorità ecclesiastica contro gli Ebrei; 3) i Senati riservarono a sé nelle loro interinzioni l'appello delle sentenze profferte dai Conservatori [...]; 4) colla pubblicazione delle Regie Costituzioni del 1723 cessò la giurisdizione de' Conservatori, essendo da esse sottoposti gli Ebrei alla giurisdizione ordinaria, che le cause cominciate davanti ai Conservatori generali si proseguirono davanti ai Senat », F. A. DUBOIN, *Raccolta per ordine di materie delle leggi, provvidenze editti, manifesti ecc. pubblicati dal principio dell'anno 1681 sino agli 8 dicembre 1798 sotto il felicissimo dominio della Real casa di Savoia per servire di continuazione a quella del senatore Borrelli*, tomo III, Torino 1827, pp. 1227-1228.

comportare lo scioglimento dei patti stipulati, neppure per il contravvenire²⁸. Di particolare interesse è il fatto che, in linea con lo *status* paragonabile a quello degli stranieri, si ribadisse nel tempo la proibizione di detenere beni immobili: al possesso di questi ultimi era infatti collegato sì il pagamento di tasse, ma anche il godimento di alcuni diritti che avrebbero determinato necessariamente la partecipazione di chi vi aveva accesso alla compagine statale, dalla quale, invece, si volevano escludere gli ebrei. Tale scelta rientrava, come sottolinea Vattel, nelle facoltà del sovrano, il quale poteva scegliere se accordare o meno agli stranieri la possibilità di detenere beni immobili²⁹. Anche Vigna e Aliberti sottolineavano come le comunità ebraiche restassero fuori «dal circolo della nazione che andava componendosi» e che l'esclusione dall'accesso alla proprietà immobiliare fosse dovuto al fatto che essa era «fonte d'ogni civico diritto»³⁰.

Un'unica eccezione può essere rinvenuta nel 1572, in un decreto emanato dal duca Emanuele Filiberto e ricordato sia da Luigi Vigna e Vincenzo Aliberti³¹ sia da Francesco Gambini³², nel quale si prevedeva la possibilità per «gli Israeliti di comprare case e possessi per loro uso, sopportando però i carichi che per la rata d'essa casa occorreranno»³³. Si trattava di un decreto pensato inizialmente per attirare a Nizza, con la creazione di un porto franco³⁴, ricchi mercanti ebrei provenienti da altri paesi: il progetto iniziale non

²⁸ F. A. DUBOIN, *Raccolta per ordine*, cit., 1825, pp. 303-304.

²⁹ E. DE VATTEL, *Le droit des gens ou principes de la loi naturelle*, Neuchatel 1773, p. 307.

³⁰ L. VIGNA - V. ALIBERTI, *Della condizione attuale degli ebrei in Piemonte*, Torino 1848, p. 162.

³¹ L. VIGNA - V. ALIBERTI, *Dizionario di diritto amministrativo*, vol III, Torino 1846, p. 162.

³² F. GAMBINI, *Della cittadinanza giudaica*, Torino 1834, p. 63.

³³ C. MONTALCINI, *op. cit.*, pp. 75-76.

³⁴ Sul porto franco nizzardo si richiama H. DE CESSOLE, *Réflexions sur le port-franc de Nice*, Nice 1838; E. SERI, *Le port-franc de Nice*, in «Nice Historique», 1924, 2, p.33; J.-M. BESSI, *Le port-franc de Nice-Villefranche, St-Hospice aux XVIIe et XVIIIe siècles*, Nice 1971; ID., *Les étrangers et le port-franc aux XVIIe et XVIIIe siècles*, in «Nice-Historique», 1972, 1, pp. 17-32. Sull'argomento fondamentali gli studi di M. BOTTIN: *Port-franc et zone franche ; les franchises douanières du pays niçois*, in «Recherches régionales», 1976, 1; *Un commerce parallèle : la contrebande niçoise du XVIIe au milieu du XIXe siècle*, in «Annales méditerranéennes d'histoire et d'ethnologie juridiques», 1977, pp. 3-36; *Le Consulat de mer de Nice*, in «Cahiers de la Méditerranée», 1979, 18, pp. 55-63; *Le droit de mer des Souverains de la Maison de Savoie*, in «Cahiers de la Méditerranée», 1979, 18, pp. 51-53 ; *Les franchises douanières du pays niçois*, in «Cahiers de la Méditerranée», 18 1979, 18, pp 37-49; *Les développements du droit de la mer en Méditerranée occidentale du XIIe au XIVe siècle*, in «Recueil des mémoires et travaux de la Société d'Histoire du droit des anciens pays du droit écrit», 1983, XII, pp. 11-28; *Genèse d'un espace administratif régional : Nice.1560-1614*, in «Recherches régionales Côte d'Azur et contrées limitrophes», 1992, pp. 2-12 ; *Commerce et port-franc*, in «Nice Historique», 1998, 44, pp. 109-110; *Nice, port de Piémont. La politique maritime des princes de la Maison de Savoie, 1388-1860*, in *Le port de Nice*

poté essere realizzato e si ridusse alla possibilità di creare nuovi ‘banchi’, in particolare per alcune famiglie di ebrei portoghesi provenienti da Ferrara³⁵. La possibilità di accedere alla proprietà immobiliare ebbe, però, brevissima durata.

Mi pare comunque interessante sottolineare come – sempre in linea con l’idea di agevolare il più possibile le utili attività mercantili e di prestito di denaro – i capitoli che disciplinavano i rapporti con le comunità ebraiche prevedessero che esse potessero avere in garanzia per i loro prestiti non solo beni mobili ma anche immobili. Non solo, gli ebrei potevano anche ricevere in pagamento beni immobili, «aver, e ritener, e in pagamento togliere, ovvero per via di ragione farseli deliberare, ed essi goder e posseder e farne cosa propria»³⁶: con l’unico vincolo per gli appartenenti alla comunità ebraica, assimilati in questo caso a «li cittadini nostri Cristiani», del pagamento degli oneri reali e personali che gravavano su quei beni immobili. Al termine del prestito o nel caso in cui li avessero ricevuti come pagamento, essi erano comunque obbligati a venderli entro un determinato periodo.

Un esempio concreto della possibilità di ricevere beni immobili in pagamento, e dell’obbligo di rivenderli, può essere rinvenuto in un documento d’archivio risalente al 1751 relativo alla «convenzione fra il sig. Amedeo Pescarolo e il sign. Giò Pietro Giorgis»³⁷: si trattava infatti di una convenzione volta a disciplinare le modalità di vendita «d’una cassina con beni alla medesima adiacenti di giornate quaranta circa a corpo e non a misura» sul territorio di San Damiano. Il fatto che l’ebreo Amedeo Pescarolo possedesse un bene immobile, di valore considerevole poiché veniva venduto a Giò Battista Giorgis a diecimila lire, poteva dipendere solo dal fatto che egli lo avesse ricevuto in pagamento da un suo debitore, posto che nel 1751 era ancora vigente il divieto di essere titolari di beni immobili.

Un inasprimento della segregazione della popolazione ebraica si ebbe il

des origines à nos jours, Nice 2004, pp. 83-10; *Le système douanier des Etats de Savoie et le régime dérogatoire niçois*, in M. ORTOLANI (dir.), *Commerce et communications maritimes dans la Etats de Savoie*, Nice, 2011, pp. 95-10; *La gestion des galères de Savoie. 1560-1637. Aspect administratifs et comptables*, in «Comptabilité, Revue d’histoire et des comptabilités», 2012, 3, pp. 1-13; *Le port-franc de Nice-Villefranche*, Conférence organisée par l’Association pour la sauvegarde du patrimoine maritime de Villefranche-sur-Mer, 22 juin 2012, <http://www.michel-bottin.com/article.php?article=272&page=1>.

³⁵ S. FOÀ, *Banchi e banchieri ebrei nel Piemonte dei secoli scorsi*, in «La Rassegna Mensile di Israel», terza serie, 21/3 marzo, 1955, pp. 85-97. Come sottolinea Volino, si trattava in particolare dei banchi di Poirino, Chieri, Savigliano e Cuneo, VOLINO, *op.cit.*, p. 31.

³⁶ F.A. DUBOIN, *Raccolta per ordine*, cit., 1825, p. 300.

³⁷ ASTo, Sez. Riunite, Insinuazione di Torino, 1751, libro quinto, carta 1069.

2 agosto 1679, ad opera di Maria Giovanna Battista di Savoia Neamours, madre e tutrice di Vittorio Amedeo II, la quale decise di concentrare tutti gli ebrei presenti in città in uno spazio limitato, per cui «tutti gli ebrei abitanti in Torino si riducano ad abitare in una casa destinata per essi in un solo recinto»³⁸. La zona prescelta era quella occupata in precedenza da un ospedale per mendicanti³⁹, alla quale si aggiunse poi nel Settecento il cosiddetto ‘ghetto nuovo’ nell’area della cosiddetta Piazza Carlina⁴⁰. Per risiedere in quell’area era richiesto alla comunità il pagamento di una somma di denaro: il primo versamento del 1681 risultava essere di 6.000 lire⁴¹.

Con la creazione dei ghetti e l’impossibilità per gli ebrei di avere accesso alla proprietà immobiliare si sviluppò il cosiddetto *ius cazacà* o *ius gazagà*. Tale espressione indicava nel linguaggio talmudico e giuridico un diritto reale⁴² e corrispondeva ad un diritto di utilizzazione a lungo termine che presentava però alcune caratteristiche simili a quelle della proprietà: pur essendo una locazione essa, infatti, era alienabile e trasferibile per successione, come il diritto di proprietà. Si trattava, infatti di un diritto *sui generis* che includeva alcune caratteristiche di diversi istituti (condominio, enfiteusi, usufrutto) e costituiva uno strumento utile e plasmabile a seconda delle esigenze contingenti. Tale diritto garantiva agli ebrei di non poter essere scacciati dagli immobili dai padroni di casa cristiani, i quali non

³⁸ G.B. BORELLI, *Editti antichi e nuovi dei sovrani principi della Real casa di Savoia delle loro Tutrici e de’ Magistrati di qua dai monti*, Torino 1681, p. 1259.

³⁹ P. MARIETTI, *Dieci giorni in Torino ossia descrizione antica e moderna della città*, Torino 1831, p. 125.

⁴⁰ D. COLOMBO, *Il ghetto di Torino ed il suo antico cimitero*, in «La Rassegna Mensile di Israel», terza serie, 41/5-6, maggio-giugno 1975, pp. 313.

⁴¹ S. FOÀ, *Vicende del ghetto ebraico di Torino*, Casciago 1963, p. 15.

⁴² G. LARAS, *Intorno al «ius cazacà» nella storia del ghetto di Ancona*, in «Quaderni storici delle Marche», 3/7 gennaio 1968, p. 35. Sulla natura di tale diritto, così ci si esprimeva alla fine dell’Ottocento: «una vera pleiade di splendori forensi rileva essere un jus reale, un vero jus di proprietà. Scrive [si richiamava l’opera di] G. DEZI, *Genesi e natura del diritto di gazagà ossia parere per la verità sulla questione, se il diritto di gazagà acquistato dagli Ebrei sotto la legislazione pontificia siasi o no risoluto dopo la pubblicazione delle leggi italiane*, Roma 1872] che non può con esattezza indicarsene la specie, ma che diritto di proprietà è, a nulla valendo l’affermare che gli Ebrei per le leggi vigenti non potevano possedere dacchè *genesis per speciem derogatur* e la perpetuità e l’utilità di cui godeva il gazaghista bastano a dare il carattere di un diritto reale. Sostiene [Giuseppe Dezi] che la Rota pose gli utenti del jus di gazagà nell’identica condizione degli enfiteuti, come il Pretore in Roma pose nell’identica condizione degli eredi civili i *bonorum possessores*, concedendo loro le azioni fittizie, e difese il dominio naturale cogli interdetti possessori e le azioni utili. Richiama anch’egli l’affinità fra la posizione giuridica delle case del Ghetto concesse in gazagà e quella degli antichi *agri vectigales*», in A. BACCELLI, *Brevi note intorno al carattere del «ius gazagà» in Roma*, in «La legge. Monitore giudiziario ed amministrativo del Regno d’Italia», anno XXXII, 1892, vol. I, p. 715.

potevano neppure aumentare le pigioni oltre una determinata soglia⁴³. Con lo *ius cazacà* «essendo negato sugli stabili il dominio formale di giure civile, è ammesso, riconosciuto, svolto alle più minute conseguenze il dominio che chiameremo naturale»⁴⁴. Un documento presente nell'Archivio di Stato di Torino esplicita in modo chiaro la natura multiforme di tale *ius*: a seguito della stipula di un contratto per una «società di negozio di merci», Israel Moyse Sacerdote decise di redigere un contratto di 'affittamento' a favore di Salvador Vitta Treves, Samuel Foa e Tobia Treves nel quale si dichiarava di voler «dar loro in affitto il casagà da lui acquistato»⁴⁵. Pareva così trattarsi, come sopra detto, di un particolare diritto di locazione con effetto reale che poteva essere trasferito con una vera e propria vendita.

Le settecentesche Regie Costituzioni non comportarono modifiche di rilievo alla regolamentazione della vita delle comunità ebraiche: esse prevedevano una riduzione dei limiti alla libertà individuale, una conferma del divieto di detenere beni immobili, cui si aggiunse – nella versione del 1729 – l'obbligo esplicito, pena la confisca, di vendere gli stabili già posseduti⁴⁶. Si prevedeva, infatti, che, anche qualora si fosse avuto un bene immobile in conseguenza dell'esecuzione di un debito, si fosse costretti a venderlo entro il termine di un anno⁴⁷. Anche nella condotta stipulata nel 1724 si confermavano i privilegi accordati in precedenza e si ribadiva come «mai possano pretendere di ritenere beni stabili»⁴⁸. Di particolare interesse è il fatto che, nel 1770, si accordasse agli ebrei la possibilità di prendere in affitto anche fuori dal ghetto «casi da terra» per le attività di filatura⁴⁹. D'altro canto, però, nei luoghi in cui esisteva il ghetto, non era permesso recarsi alle filature prima del sorgere del sole e vigeva l'obbligo di ritirarsi prima dell'imbrunire⁵⁰.

⁴³ ANFOSSI, *op.cit.*, pp. 32-33.

⁴⁴ A. NINCHI, *Parere per la verità*, in *Raccolta di costituzioni pontificie sentenze, decisioni, voti e pareri concernenti il gius di gazagà degli israeliti sulle case del già ghetto di Roma*, Roma 1877, p. 42.

⁴⁵ ASTO, Sez. Riunite, *Insinuazione di Torino*, 1752, libro terzo, carta 694.

⁴⁶ E. ARTOM, *Gli ebrei nel Settecento*, in «La Rassegna Mensile di Israel», terza serie, 16/1, gennaio 1950, p. 28.

⁴⁷ C. MANTELLI, *Giurisprudenza del codice civile e delle altre leggi dei Regi Stati ossia collezione metodica e progressiva delle decisioni e sentenze*, vol. VII, Alessandria 1843, p. 129.

⁴⁸ F. A. DUBOIN, *Raccolta per ordine*, cit., 1825, p. 422.

⁴⁹ *Ivi*, p. 433.

⁵⁰ VOLINO, *op.cit.*, p. 46.

3. *La condizione giuridica della donna ebraica*

Il divieto di possedere beni immobili ebbe importanti conseguenze sulla posizione femminile all'interno della comunità ebraica, poiché la dote rappresentava l'investimento più sicuro per una forma di ricchezza cui si aveva invece accesso, ovvero i capitali liquidi. La donna assumeva così una posizione basilare nella comunità: la dote era infatti il perno fondamentale del sistema di trasmissione della proprietà su cui ruotava l'economia delle famiglie che traeva il proprio sostentamento quasi esclusivamente dalle attività commerciali⁵¹. Il fatto che la legge garantisse l'inviolabilità dei monti dotali femminili faceva sì che le famiglie usassero la dote come una sorta di deposito di gran parte del patrimonio⁵². Il rogito del contratto presso un notaio appare come una consuetudine radicata da affiancare al contratto matrimoniale ebraico, la *kettubah* ovvero il documento che, secondo il rito rabbinico, viene sottoscritto dallo sposo e da due testimoni e consegnato alla sposa nel corso del rito nuziale. Esso riguarda una somma che il marito è tenuto a pagare alla moglie ed indica altresì la somma che la donna porterà in dote, che dovrà essere restituita al momento dell'eventuale scioglimento del matrimonio⁵³. Nella *kettubah* la dote veniva quantificata idealmente in *litrin* (termine ebraico che connota una moneta ideale in argento) ma una vera e propria quantificazione dell'ammontare della dote e dei donativi si aveva solo con l'atto pubblico rogato presso il notaio⁵⁴: tale prassi dimostra come gli ebrei torinesi si fossero adeguati ad una consuetudine di origine romana lontana dalla loro tradizione, il cui rispetto si riflette anche nella presenza costante di clausole relative alla premorienza di uno dei coniugi⁵⁵.

⁵¹ L. ALLEGRA, *Identità in bilico. Il ghetto ebraico di Torino nel Settecento*, Torino 1996, pp. 196-197.

⁵² L. ALLEGRA, *La ketubah: ricchezza e limiti di una fonte*, in *Il matrimonio ebraico. Le ketubbot dell'Archivio Terracini*, Torino 1997, pp. 60-61. In merito si richiama, per quanto riguarda soprattutto una zona non piemontese, anche la recentissima opera di C. DE BENEDETTI (a cura di), *Non fuorvierà. Una storia di famiglia*, Livorno 2019, (Collana di storia ebraica italiana, 1).

⁵³ A. M. SOMEKH, *Le ketubbah: un profilo storico, giuridico e linguistico*, in *Il matrimonio ebraico. Le ketubbot dell'Archivio Terracini*, Torino 1997, pp. 17-30.

⁵⁴ Come fa notare anche L. ALLEGRA, *La ketubah*, cit, pp. 56-57.

⁵⁵ Ivi, p. 173. Si richiama sul tema anche M. GASPERONI, *La misura della dote. Alcune riflessioni sulla storia della famiglia ebraica nello Stato della Chiesa in età moderna*, in L. Graziani Secchieri (a cura di), *Vicino al focolare e oltre. Spazi pubblici e privati, fisici e virtuali della donna ebrea in Italia (secc. XV-XX)*, Firenze 2015. Tale prassi emerge dalla narrativa stessa dei documenti di dote dove si leggeva che «per scrittura ebraica detta la chedubà abbi promesso di costituire e pagare in dote [...] la somma di lire mille in contanti, et in titolo di fardello la somma di lire settecento [...] senza però che sij sin al presente seguita la remissione effettiva di detti mobili, et effetti per motivo che non sijsi sin al presente

È interessante notare altresì come, dopo l'introduzione delle Regie Costituzioni, in molti contratti di dote fosse inserita la «clausola abdicativa e translativa delle costituzioni», con un chiaro riferimento all'istituto della dote congrua. Il fatto che l'atto pubblico di dote stipulato presso il notaio servisse per concretizzare e puntualizzare quanto stabilito con la *kettubah* emerge dal contratto quando si afferma, ad esempio, che c'era stata «la scritta di capitoli matrimoniali detta Chetubà a forza della quale sii stata dalla vedova Consolina ed Israel madre e figlio Bachi costituita alla loro rispettiva figlia e sorella e per questa al detto Abram calvo di lei sposo la dote di lire milletrecentocinquanta, li donativi apprezzati in lire cinquanta» ma si esprimeva comunque la volontà delle «parti che detta costituzione dotale ne risulti per pubblico instrumento»⁵⁶.

Il rogito presso il notaio veniva fatto di solito poco dopo il matrimonio (normalmente entro un anno), ma sono presenti casi in cui la stesura avveniva molti anni dopo o, come per Ricca Lattes, ancora prima del matrimonio⁵⁷. Si tratta di una stipulazione dalle caratteristiche particolari: solitamente erano i parenti della sposa a preoccuparsi di raccogliere i beni necessari a formare la dote ma nel caso di Ricca Lattes si leggeva che era lei stessa a promettere la somma di lire mille cinquecentocinquanta «per sostenere li carichi matrimoniali», denaro che essa si era guadagnata «in più anni con i suoi sudori, travagli fatiche et industrie». Proprio perché era stata la futura sposa a raccogliere il denaro per la dote col suo lavoro, questa si preoccupava di statuire come

in caso di premorienza d'essa al futuro marito non voler star e succumber alli statuti diritti ebraici ma bensì voler et intendersi, come egli vuole et intende, che premoriendo essa in qualsivoglia tempo senza prole l'ammontar di detta sua dote non possa cader in mani de' suoi parenti bensì debba cader tutto quanto si è ora costituito in dote cader e ceder in piena proprietà e dominio assoluto di Gabriel Pescarolo suo futuro marito.

Un altro caso particolare che avvalora la tesi che la dote fosse uno strumento economico importante per la popolazione ebraica è quello degli

devenuto all'opportuno instrumento di costituzione dotale». Sulla dote in generale si richiama A. M. CUCCIA, *Lo scrigno di famiglia. La dote a Torino nel Settecento*, Pisa 2014; G.S. PENE VIDARI, *Note sulla dote in Piemonte nel sec. XVIII*, in «Studi Piemontesi», vol. V, fasc. 2, 1976, pp. 246-252; E. MONGIANO, *Patrimonio e affetti. La successione legittima nell'età dei codici*, Torino 1999.

⁵⁶ ASTo, Sez. riunite, Insinuazione di Torino, 1752, libro terzo, carta 686.

⁵⁷ ASTo, Sez. Riunite, Insinuazione di Torino, 1750, libro secondo, carta 865.

sposi Samuel David Lates e Ricca Segre⁵⁸. Nel documento d'archivio si riporta che, essendo «insorte qualche differenze fra i medesimi», il padre della sposa avesse accettato di «attirare la detta Ricca sua figlia et quella mantenere nonostante il detto matrimonio» ma avesse anche preteso la restituzione di tutti i beni dati in dote alla figlia, preoccupandosi altresì di far rogare l'accordo tra le parti da un notaio.

Anche nel caso di morte della sposa⁵⁹, le fonti archivistiche mostrano come si ricorresse immediatamente per la restituzione dei beni dati in dote. Si può citare, ad esempio, il caso di Abramo Calvo e Siporrà Bachi: dopo la morte di quest'ultima, la madre e i fratelli avevano proposto «in odio di detto Calvo la restituzione di detta dotte e donativi, che per la distribuzione di essi fra detti coeredi siinsi tali differenze, rimesse all'arbitramento di persona confidente delle parti».

Il contenuto della dote era costituito prevalentemente da denaro e da beni mobili, necessari sia per la vita della futura famiglia sia per l'avvio di attività commerciali, ma era spesso incluso anche il trasferimento del sopra citato *ius casacà*. La natura *sui generis* di questo particolare diritto di locazione è dimostrata dalla sua presenza non solo nelle doti⁶⁰ ma anche nei testamenti come risulta dal testo delle doti stesse dove si parla anche di cessione di una «ragione di Casacà» ricevuta in eredità. Di particolare interesse in materia è anche il contratto presente nelle Sezioni Riunite dell'Archivio di Stato di Torino contenente una convenzione fatta da Gabriel e Giacob Pescarolo, marito e suocero della sopra citata Ricca Lattes. Nel contratto si stabiliva che

il ricavato degli travagli di Ricca Lattes moglie di detto Gabriel debba cedere beneficio della famiglia e della casa di detto Giacob, et che in corrispettività di questo detto Giacob padre di detto Gabriel debbi dar et conceder titolo et modo di affittamento un mezzanetto che si chiama solaretto che Giacob ritenea hanco in suo casachà posto nel ghetto vecchio al n. 71 senza pagamento di fitto, più questo goder dal detto Gabriel e sua moglie in ogni anno et oltre a detto solaretto sii pur tenuto e obbligato detto Giacob a prestar [...] gli opportuni alimenti a sopradetti Gabriel e Ricca giugali Pescaroli⁶¹.

⁵⁸ ASTo, Sez. riunite, Insinuazione di Torino, 1752, libro terzo, carta 909.

⁵⁹ ASTo, Sez. riunite, Insinuazione di Torino, 1752, libro nono, carta 287.

⁶⁰ ASTo, Sez. riunite, Insinuazione di Torino, 1752, libro terzo, carta 686. in questa dote era stata prevista la cessione del diritto di «Casacà d'una bottega tramezzata per tutta la sua estensione comprensivamente al solaretto esistente in detta bottega o retrobotte o sia nella parte successiva di detta bottega a tramezzo».

⁶¹ ASTo, Sez. Riunite, Insinuazione di Torino, 1750, libro undicesimo, carte 501-502.

Lo *ius cazacà* pareva così supplire all'impossibilità di possedere beni immobili e forniva uno strumento utile per le esigenze sia abitative sia commerciali della comunità.

Un ulteriore esempio, che ben illustra le conseguenze del divieto di possedere beni immobili, è inerente alla vicenda dell'ebrea saluzzese Eleonora Lattes. Quest'ultima si era rivolta, nel 1729, al prefetto di Saluzzo contro Giuseppe Lattes al fine di ottenere una parte della dote, ma non potendo sostenere le spese processuali aveva chiesto di essere ammessa al «beneficio dei poveri», ovvero all'assistenza dell'avvocato dei poveri. Per ottenerla era necessario, in base alle Regie Costituzioni del 1723, presentare una supplica al primo presidente del Senato allegando idonei attestati di povertà del sindaco del luogo di residenza confermati dal giudice competente sul territorio⁶². Il primo presidente, una volta ricevutala, ne disponeva l'invio all'avvocato dei poveri per la redazione del parere di ammissione. Carlo Tommaso Demorra, avvocato generale dei poveri, preparò allora il suo parere, premurandosi *in primis* di sottolineare come la decisione sul caso di Eleonora Lattes sarebbe stata da applicare a tutte le future richieste di assistenza avanzate da ebrei. Egli sottolineava, infatti, che si trattasse «di una previsione che avrebbe fatto stato e conseguenza a riguardo di tutti gli altri ebrei»⁶³. La richiesta di Eleonora Lattes venne respinta sulla base di diverse ragioni: in primo luogo si sottolineava come tale tipo di beneficio non fosse tra quelli tradizionalmente accordati alle comunità ebraiche con le periodiche condotte, in secondo luogo come si ritenesse che si potesse obbligare gli Avvocati a patrocinare gratuitamente i poveri ma non gli ebrei, e ricordava come fosse solito raccogliere all'interno delle comunità somme di danaro per provvedere ai vari bisogni e che, così, Eleonora Lattes avrebbe potuto fruire di tale ausilio. Da ultimo si richiamava il fatto che il patrimonio degli ebrei fosse costituito solo dal frutto dell'esercizio «delle loro arti e negozio» e non di beni immobili, a causa del divieto loro imposto, e come questo rendesse impossibile avere la documentazione che attestasse la povertà richiesta dalle Regie Costituzioni.

Si tratta di un caso esemplificativo delle conseguenze, non solo economiche, che i limiti di accesso alla proprietà imposti alla popolazione

⁶² F.A. GORIA, *L'avvocatura dei poveri. Vicende del modello pubblico dal Piemonte all'Italia*, Bologna 2018, pp. 140-141.

⁶³ F.A. DUBOIN, *Raccolta per ordine di materie delle leggi, provvidenze editti, manifesti ecc. pubblicati dal principio dell'anno 1681 sino agli 8 dicembre 1798 sotto il felicissimo dominio della Real casa di Savoia per servire di continuazione a quella del senatore Borrelli*, vol. VII, Torino 1829, p. 630.

ebraica riverberavano sulla vita sociale della comunità. È interessante evidenziare i cambiamenti intervenuti nel tempo su tale questione, sulla quale si esprimono anche Vigna e Aliberti, i quali sottolineano come, nel passato, il rifiuto dell'accesso agli ebrei al gratuito patrocinio era motivato dal fatto che fossero considerati come forestieri, affermavano infatti che «la base cardinale di tale esclusione essere dovrebbe la *forensità* degli Ebrei», ma come tali ragioni non potessero essere più addotte dal momento che – sin dalla codificazione civile – essi furono considerati sudditi. Non solo, i due giuristi invitavano ad ammettere anche la popolazione ebraica al gratuito patrocinio, «togliendo gli anacronismi coi tempi ormai incompatibili e dissonanti dall'opinione pubblica»⁶⁴.

4. Conclusioni.

Questo saggio, dedicato ad una prima ricognizione delle fonti archivistiche relative alla comunità ebraica torinese, costituisce un passo iniziale verso un'indagine più ampia sugli aspetti storici e giuridici inerenti alla popolazione ebraica presente nelle terre del Regno di Sardegna.

Da quanto sin qui analizzato, mi pare opportuno, in conclusione, citare quanto riportavano gli artefici del celebre *Dizionario amministrativo* Vigna e Aliberti i quali, trattando della storia della legislazione relativa alla popolazione ebraica nell'area piemontese, affermavano come «la nazione ebraica [fosse] nazione nomade, e senza patria, ma pur nazione perché d'indole, di costume, d'affetti dalla nostra distinti»⁶⁵. Si tratta di una brevissima descrizione che mette, però, bene in luce come la condizione degli ebrei – pur da lungo residenti sul territorio – fosse regolata in maniera simile a quella degli stranieri: i limiti che impedivano una piena integrazione con la popolazione locale, la volontà perdurante nel tempo di mantenere separati – anche materialmente – gli ebrei dagli altri sudditi hanno profondamente influito sulla loro condizione giuridica e sulle scelte operate all'interno della loro comunità.

La lettura dei documenti archivistici mostra una comunità vivace, desiderosa allo stesso tempo di mantenere i propri 'riti ebraici' e di far prosperare le sue attività commerciali: strumenti come la dote o lo *ius cazacà*

⁶⁴ L. VIGNA - V. ALIBERTI, *Della condizione attuale*, cit., p. 162.

⁶⁵ L. VIGNA - V. ALIBERTI, *Dizionario di diritto amministrativo*, cit., p. 357.

che si tenderebbe ad inserire nel novero di banali soluzioni giuridiche per la contrattazione nell'alveo del diritto civile hanno assunto all'interno delle comunità ebraiche un'importanza fondamentale per permettere di arginare le limitazioni imposte e far prosperare la vita economica e sociale dei suoi componenti*.

* Saggio edito con un contributo del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Torino, fondi per la ricerca locale.

Finito di stampare
per i tipi de «Tip. Baima - Ronchetti & C. s.n.c.»
nel mese di maggio 2019